



Prot. 72094/RU

Roma, 20 maggio 2009

COMUNICATO

ECS FASE 1. PROCEDURA DI CHIUSURA DEI MOVIMENTI SCADUTI E NON ANCORA APPURATI

L'Agenzia delle Dogane comunica quanto segue:

“Con nota prot. 3028 del 21 luglio 2008, al punto 4, ultimo periodo, è stato comunicato che era all'esame una procedura comune di chiusura dei movimenti gestiti in ambito ECS e risultanti ancora aperti.

Al riguardo, si informa che presso le competenti sedi comunitarie è stata adottata la predetta procedura che **dovrà concludersi entro il 30 giugno 2009.**

E' attualmente in corso la **prima fase** che vede coinvolti gli uffici di uscita comunitari e nazionali per l'appuramento dei movimenti scaduti, cioè quelli per i quali sono già decorsi 90 giorni dalla data di svincolo da parte dell'ufficio di esportazione.

Solo per gli MRN nazionali per i quali gli uffici comunitari o nazionali di uscita non dispongano delle necessarie informazioni per la regolare chiusura delle operazioni a sistema, saranno interessati **in una seconda fase** gli uffici di esportazione nazionali che hanno emesso a suo tempo gli MRN.

Tali uffici potranno procedere a dare esito sul sistema agli MRN di competenza, sulla base della prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità che gli operatori economici forniranno a tale scopo.

In vista di tale **evenienza**, si rende noto l'elenco delle prove alternative da esibire ai fini della prova dell'uscita delle merci:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, dall'interessato (esportatore/rappresentante legale della società esportatrice) ove si dichiarerà:

- i) la regolare uscita della merce di cui all'MRN....., dal territorio comunitario;
- ii) che la merce uscita dal territorio comunitario corrisponde a quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui all'MRN...;
- iii) la data dell'uscita (certa o presunta);
- iv) qualora nota, la dogana di effettiva uscita;
- v) la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti di cui alle successive lettere b) e c), eventualmente d) oppure, se del caso, e) prodotti in allegato.

UFFICIO DEL DIRETTORE
UFFICIO DI SEGRETERIA - COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

Tale dichiarazione deve essere firmata in presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario.

Gli Uffici doganali procederanno ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'art. 71 del citato DPR 445/2000.

Alla dichiarazione di cui alla precedente lettera a), devono essere allegati i seguenti documenti:

- b) copia o fotocopia del documento di trasporto oppure copia o fotocopia della bolla di consegna debitamente sottoscritta dall'operatore economico che ha portato la merce fuori dal territorio comunitario oppure copia o fotocopia della bolla di consegna sottoscritta dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario;
- c) copia o fotocopia del documento bancario attestante l'avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia o fotocopia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella dichiarazione doganale;
- d) per le merci agricole soggette a restituzione all'esportazione FEAGA, oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), deve essere prodotta anche la copia del documento di importazione nel Paese terzo di cui all'articolo 16 del Reg. CE 800/1999 dalla cui data di rilascio sia possibile evincere che la merce è uscita entro il termine di 60 giorni fissato dalla predetta normativa quale condizione per erogare la restituzione. Resta inteso che il termine di 12 mesi previsto dall'articolo 15 del Reg. CE 800/1999, si applica per l'utilizzo dei documenti d'importazione in quanto tali;
- e) per le merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas, gli operatori economici dovranno fornire la dichiarazione di cui alla predetta lettera a) con l'indicazione della piattaforma di destinazione, nonché copia delle relative scritture contabili. Non devono essere prodotti i documenti di cui alle lettere b) e c).

La dichiarazione di cui alla lettera a), nonché i documenti a corredo, devono consentire all'ufficio doganale di esportazione di desumere che la merce oggetto della dichiarazione doganale corrisponde a quella effettivamente uscita dalla Comunità.

Dell'inizio della seconda fase della procedura verrà fornita apposita comunicazione”.